



## COMUNE DI PRAIA A MARE PROVINCIA DI COSENZA

### Ordinanza N. 34 del 09/04/2025

**OGGETTO:** SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI, DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO, CHE PREVEDONO ANCHE L' UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2025

**Premesso** che già nel corso della precedente stagione estiva e nel periodo delle festività natalizie, venivano emessi provvedimenti Sindacali di analogo carattere, al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono anche l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale;

**Ravvisata** l'opportunità dell'emissione di provvedimenti simili adottati nella scorsa stagione estiva anticipandone l'emanazione in vista delle prossime festività;

**Visti** gli artt. 659 e 689 del Codice Penale;

**Vista** la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

**Visti** il D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**Visto** l'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447 /1995 che prevede che lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

**Visto** il D.P.C.M.16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"; Visti, altresì, gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS;

**Visto** l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.LP.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

**Visto** l'art. 13 del D.L. 09/02/2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla L. 04/04/2012 n. 35;

**Visto** il D. Lgs. 267 /2000;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 267 /2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Visto** l'art. 54 c. 4 del TUEL; Visti i precedenti provvedimenti; Ravvisata la propria competenza,

#### ORDINA

1. Nel periodo ricompreso dalla pubblicazione del presente provvedimento al 30 giugno 2025:
  - a. i titolari dei complessi ricettivi, i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono autorizzati ad organizzare, all'interno delle suddette strutture e nelle aree pubbliche detenute in concessione, trattenimenti musicali dal vivo o solo musicale allo scopo di intrattenere i

propri clienti fino alle ore 01:30, beneficiando della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;

**b.** i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre, nei giorni prefestivi e nel periodo decorrente dalla pubblicazione del presente dispositivo al 30/06/2025, l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali fino alle ore 01:30 (beneficiando sempre della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 24:00 e con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 01:30).

**c.** in relazione a quanto sopra, si evidenzia che sono vietati i trattenimenti danzanti.

**2.** I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari, in occasione di particolari giornate previste, possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 01:30, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M.14.11.1997.

**3.** In deroga alle disposizioni del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali e dei relativi orari.

**4.** Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con provvedimenti integrativi dell'Ente.

**5.** Il divieto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle vie e nelle piazze pubbliche, fermo restando la somministrazione delle stesse, nei limiti previsti dalla legge, con servizio al "tavolo" presso i pp. ee. o nel relativo suolo pubblico in concessione.

**6.** Il divieto di somministrazione ed il divieto di vendita di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici dopo le ore 24:00 e fino alle ore 06:00.

**7.** Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento.

**8.** Con il presente provvedimento perdono efficacia i provvedimenti precedentemente emessi.

#### **DISPONE CHE:**

Tutte le attività sopra menzionate siano svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e di quanto citato in premessa.

La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Praia a Mare e su ogni altro mezzo di informazione;

La presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Cosenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Scalea, al Comando Stazione Carabinieri di Praia a Mare, al Comando della Guardia di Finanza di Scalea, al Distaccamento Polizia Stradale di Scalea, alla Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e all'Ufficio Locale Marittimo di Praia a Mare ed al Corpo Polizia Locale – SEDE.

#### **AVVERTENZE**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt.659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p., nonché quelle previste dalle altre norme, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico, implica l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative (artt. 9 e 10 della legge 26/10/1995 n. 447 s.m.i.):

**1.** Il pagamento di una somma da€ 2.000,00 a€ 20.000,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli:

**a.** Oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza.

**2.** Il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447 / 95 e dalla presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza per le quali non sono previste sanzioni stabilite da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.lgs. 267 /2000 da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il

presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

PRAIA A MARE, lì 09/04/2025

Il Sindaco

DE LORENZO ANTONINO